

Fondo Pensione dei Dipendenti e Dirigenti del Gruppo Eurovita

Documento sul Sistema di Governo (ai sensi del Decreto Legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252)

Approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/10/2021, con effetto immediato

Organo decisionale:
Fonti di riferimento:

Consiglio di Amministrazione
Decreto legislativo 252/2005 come modificato
e integrato dal decreto legislativo 147/2018 in
attuazione della Direttiva UE 2016/2341
Deliberazione Covip del 29 luglio 2020

Modalità di comunicazione:

Il Documento sul Sistema di Governo inviato
via e-mail ai Consiglieri di Amministrazione,
al Collegio dei Sindaci, al Direttore Generale,
ai responsabili delle unità organizzative in
outsourcing e ai responsabili delle funzioni
fondamentali.

Modalità di approvazione:

Il Documento viene discusso e approvato in
CDA alla prima occasione utile.

1. Premessa e quadro normativo di riferimento

Il Fondo pensione dei Dipendenti e Dirigenti del Gruppo Eurovita (di seguito “Fondo”) è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Il Fondo è iscritto all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 1575.

Il Fondo è rivolto ai dipendenti e dirigenti delle imprese appartenenti al gruppo assicurativo Eurovita (cui appartiene la Compagnia Eurovita S.p.A., di seguito anche “Impresa Promotrice”), in attuazione di quanto stabilito da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore assicurativo (CCNL), per realizzare il trattamento previdenziale dei dipendenti stessi e del personale dirigente.

Il Fondo è una forma pensionistica collettiva operante **in regime di contribuzione definita** (l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti degli investimenti), dotato di autonoma soggettività giuridica.

Il Fondo è riservato esclusivamente all’adesione del personale dipendente e dirigente, nonché del personale non più dipendente per quiescenza a vario titolo, delle imprese appartenenti al gruppo assicurativo Eurovita secondo quanto previsto dai CCNL in vigore, dai rispettivi Contratti Integrativi Aziendali, precedenti e successive modificazioni, (di seguito anche “Fonti Collettive” o “Istitutive”) nonché dalle disposizioni tutte in materia di previdenza complementare.

Ai sensi dell’Art. 4-bis del D. Lgs. 252/2005 (di seguito “Decreto”), tenendo altresì conto della Deliberazione COVIP del 29 luglio 2020 recante le “Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341”, il Fondo adotta un sistema di governo efficace, in grado di garantire una sana e prudente gestione, in considerazione delle dimensioni, della natura e della complessità dell’attività svolta. Tale sistema deve caratterizzarsi da una struttura organizzativa adeguata e trasparente, con una chiara attribuzione dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno dei soggetti che contribuisce al funzionamento del Fondo e che assicuri un’efficiente trasmissione delle informazioni tra gli stessi.

Il presente documento illustra il Sistema di governo del Fondo, fornendo una sintesi della struttura organizzativa e del sistema dei controlli adottato, nonché le informazioni chiave in merito alle regole e ai principi adottati dal Fondo in materia di gestione dei rischi, e di remunerazione. In particolare, si propone di:

- assicurare che le procedure interne definiscano in modo chiaro i compiti e le responsabilità di tutti coloro che operano per il Fondo stesso;
- assicurare una corretta diffusione delle informazioni rilevanti, nonché la tempestiva segnalazione delle eventuali “disfunzioni” riscontrate al soggetto o organo competente ad attivare le misure correttive;
- rispondere alle esigenze, attuali e prospettiche, di tutela degli aderenti e dei beneficiari;
- individuare e gestire correttamente i rischi, nonché assicurare l’attendibilità e l’integrità dei dati e delle informazioni, anche contabili, inerenti ai profili gestionali e allo svolgimento delle attività gestionali nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione.

Inoltre, è basato sullo stretto legame tra:

- il sistema di gestione dei rischi, ovvero degli eventi che possono incidere negativamente, valutati in termini di probabilità e impatto;
- il sistema di controllo interno ovvero le protezioni da mettere in atto per garantire il rispetto delle disposizioni normative, l’efficacia e l’efficienza dei processi, nonché la disponibilità e l’affidabilità delle informazioni.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi riveste, quindi, un ruolo fondamentale nel governo societario del Fondo. Esso si fonda sull’attività congiunta dei vari attori coinvolti, in particolare, del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale, del Collegio Sindacale, delle Funzioni Fondamentali e si sostanzia nei seguenti elementi:

- un sistema di Politiche scritte approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- una Funzione di controllo di secondo livello (Funzione di Gestione dei Rischi/Risk Management) che presidia il processo di individuazione, valutazione, mitigazione e reporting dei rischi, garantendone la coerenza anche rispetto agli interessi degli aderenti. Tale Funzione, nel rispetto del principio di proporzionalità nonché previa autorizzazione della Covip, è affidata al titolare della Funzione di Risk Management presso l’Impresa Promotrice (Eurovita S.p.A.);
- una Funzione di controllo di terzo livello (Revisione Interna/Internal Audit) che svolge valutazioni indipendenti sul disegno e sul funzionamento del sistema di controllo interno e del sistema di gestione dei rischi. Tale Funzione, nel rispetto del principio di proporzionalità nonché previa autorizzazione della Covip, è affidata al titolare della Funzione Internal Audit presso l’Impresa Promotrice (Eurovita S.p.A.);
- un Piano di Emergenza volto a descrivere i meccanismi ed i processi interni per la gestione di eventuali scenari di crisi;
- un Manuale Operativo volto a identificare i compiti, i processi operativi, gli strumenti e le linee di riporto informativo e gli standard di servizio di tutti coloro che operano nel Fondo;

**FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI E
DIRIGENTI DEL GRUPPO EUROVITA**

Codice Fiscale n. 97071160150


Iscrizione all'Albo n.1575

Via Pampuri, 13 - 20141 Milano Tel. 02/5744.1

- la verifica di conformità delle attività del Fondo rispetto alla normativa, nonché alle previsioni stabilite nello Statuto e nel Regolamento;
- la tutela degli Aderenti al Fondo, prevenendo al contempo qualsiasi conflitto di interesse derivante dall'affidamento delle Funzioni Fondamentali e operative all'Impresa Promotrice.

2. Organizzazione del Fondo

Si riporta di seguito l'Organigramma del Fondo al 31/12/2020.



Salvo che per quelle attribuite agli Organi Sociali, tutte le attività di gestione del Fondo sono svolte dalle competenti Funzioni di Eurovita S.p.A., alla quale sono esternalizzate sia le Funzioni Fondamentali che talune delle funzioni operative. Le restanti attività che riguardano la gestione amministrativa e contabile sono affidate in *outsourcing* a Previnet S.p.A.

3. Organi sociali del Fondo

Gli Organi Sociali a cui è affidato il funzionamento del Fondo e le rispettive attribuzioni sono descritti all'interno dello Statuto del Fondo, a cui si rimanda per i dettagli, e di seguito individuati:

- L'Assemblea degli Aderenti;
- Il Consiglio di Amministrazione (o C.d.A.);
- Il Presidente e il Vicepresidente;
- Il Collegio dei Sindaci;
- Il Direttore Generale;
- Le Funzioni Fondamentali.

L'Assemblea degli Aderenti è composta da tutti coloro che hanno aderito al Fondo e mantengono una posizione attiva presso il Fondo. In particolare, ai fini del presente documento, si riportano le seguenti principali attività di cui si occupa l'Assemblea:

- approva il bilancio annuale del Fondo, ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- elegge i Consiglieri di Amministrazione e i componenti il Collegio dei Sindaci in rappresentanza dei lavoratori secondo quanto stabilito dallo Statuto;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci;
- delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione e delibera sullo scioglimento del Fondo, sulle modalità di liquidazione e sulla nomina dei liquidatori.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da sei componenti di cui metà eletti dall'Assemblea degli Aderenti in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti dall'Impresa promotrice. Tutti i membri del Consiglio devono

possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 5, comma 7-bis del Decreto, l'Organo di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme europee direttamente applicabili. Inoltre, è responsabile ultimo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. E' altresì responsabile dell'adozione di misure appropriate atte a garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento dell'attività del Fondo, tra cui l'elaborazione di piani di emergenza. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dallo Statuto del Fondo; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo, comprensivo delle Funzioni Fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definisce le Politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna;
- definisce la Politica di Remunerazione;
- definisce la Politica di Esternalizzazione;
- definisce la Politica di Gestione dei Conflitti di Interesse;
- definisce il Piano di Emergenza;
- effettua, con l'ausilio della Funzione di Gestione dei Rischi, la valutazione interna del rischio;
- nomina il Presidente e il Vice Presidente tra i propri componenti;
- nomina il Direttore Generale;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché dei Titolari delle Funzioni Fondamentali e del Direttore Generale;
- in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, riferisce alla Covip i provvedimenti ritenuti necessari;
- predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli aderenti il bilancio annuale;
- decide in merito all'organizzazione dell'attività amministrativa in materia di rapporto con gli Aderenti, in conformità alle disposizioni fornite alla Covip;

- provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendono necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
- sottopone all'Assemblea degli Aderenti le proposte relative alle altre modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione della Covip, nonché l'eventuale procedura di liquidazione del Fondo;
- può attribuire incarichi a singoli Consiglieri per la trattazione di particolari argomenti o per il presidio di specifiche funzioni necessarie al funzionamento del Fondo;
- nell'ambito del processo di investimento svolge i seguenti compiti: i) definisce ed adotta la Politica di investimento idonea al raggiungimento degli obiettivi strategici e ne verifica il rispetto; ii) delibera in merito all'organizzazione e alla gestione del Fondo, eventualmente avvalendosi delle strutture dell'Impresa Promotrice; iii) provvede alla gestione del Fondo; iv) seleziona le polizze assicurative oggetto di investimento nell'esclusivo interesse degli aderenti; v) revisiona periodicamente e modifica, ove necessario, la Politica di investimento.

Nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano i seguenti articoli del codice civile: 2391 "Interessi degli Amministratori", 2392 "Responsabilità verso la società", 2393 "Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci", 2394 "Responsabilità verso i creditori sociali", 2394-bis "Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali", 2395 "Azione individuale del socio e del terzo" e 2396 "Direttori Generali"

Le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione sono definite all'art. 20 dello Statuto del Fondo, al quale si rimanda per un maggiore dettaglio.

Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio, inoltre:

- sovrintende al funzionamento del Fondo;
- convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dai suddetti Organi, salvo diverse deleghe del Consiglio di Amministrazione;
- tiene i rapporti con gli organismi esterni e di vigilanza;
- trasmette alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.

In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

Il Collegio dei Sindaci è costituito da due componenti effettivi di cui uno eletto dall'Assemblea degli iscritti e l'altro eletto dal Gruppo Eurovita. Sulla base delle disposizioni dell'art. 8 del Decreto, ai componenti dell'organo di controllo, si applicano gli articoli 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice civile.

In particolare, il Collegio dei Sindaci:

- controlla l'amministrazione del Fondo e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento;
- svolge la funzione di revisione legale dei conti.

Per l'espletamento dei suddetti compiti, il Collegio Sindacale può chiedere la collaborazione di tutte le strutture che svolgono compiti di controllo. Inoltre, nell'ambito delle sue attività, valuta altresì i risultati del lavoro della Funzione di Revisione Interna mediante l'esame delle relazioni periodiche e ogni altra comunicazione prodotta dalla stessa. È altresì opportuno che sia specificamente sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina del Titolare della Funzione di revisione interna

Spetta al Collegio Sindacale segnalare al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo, indicando e sollecitando l'adozione di idonee misure correttive e verificando, successivamente, che le carenze o anomalie segnalate siano superate. Al Collegio Sindacale è attribuita la funzione di controllo contabile. A tal fine, il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta della contabilità e redige una relazione al bilancio annuale, accerta la consistenza di cassa e l'esistenza di valori o titoli e procede, in qualsiasi momento e anche singolarmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea degli iscritti nel caso di omissione e di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori. Al Collegio Sindacale si applicano i seguenti articoli del codice civile: 2403 "Doveri del Collegio Sindacale", 2403-bis "Poteri del Collegio Sindacale", 2404 "Riunione e Deliberazioni del Collegio", 2405 "Intervento alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee", 2406 "Omissioni degli Amministratori" e 2407 "Responsabilità".

Infine, il Collegio dei Sindaci ha l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 c.c. ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Il Direttore Generale ha il ruolo direttivo della struttura operativa del Fondo, è nominato dal Consiglio di Amministrazione e svolge, autonomamente e indipendentemente, la propria attività, riferendo direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati del proprio lavoro.

In ottemperanza alle disposizioni dell'art 5, comma 1-bis del Decreto, il Direttore Generale è preposto alla cura dell'efficiente gestione dell'attività del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo degli outsourcer e all'attuazione delle decisioni dell'Organo Amministrativo. A tal proposito, il Direttore si occupa del controllo delle attività affidate dal C.d.A. in outsourcing.

Il Direttore Generale supporta l'Organo Amministrativo nell'assunzione delle scelte di politica gestionale e nell'attività di indirizzo e controllo della gestione patrimoniale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni coerenti con il quadro normativo di riferimento.

Il Direttore generale fornisce al C.d.A. gli elementi ed i criteri di analisi idonei a consentire la valutazione delle aspettative dei soggetti che a diverso titolo sono portatori di interessi nei confronti del Fondo.

Ai fini dello svolgimento delle mansioni affidate, il Direttore Generale è in possesso di preparazione professionale, livello di conoscenza ed esperienze adeguati. Al Direttore Generale spetta, tra l'altro, la verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dello Statuto nonché l'invio alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, di dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente.

Con particolare riferimento al solo processo d'investimento, il Direttore Generale svolge le seguenti funzioni:

- vigila sul rispetto dei limiti di investimento, nell'ambito delle gestioni separate assicurative in cui investe il Fondo;
- vigila sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;
- supporta l'Organo di amministrazione nell'assunzione delle loro scelte di politica gestionale, fornendo le analisi in ordine alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo di riferimento e con le risorse disponibili per il funzionamento del Fondo;
- assicura con continuità al Consiglio di Amministrazione il supporto necessario all'attività di indirizzo e controllo della gestione delle risorse finanziarie ai fini del corretto esercizio delle competenze ad esso proprie.

Le Funzioni Fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) sono costituite in forma di specifica unità organizzativa e i rispettivi titolari possiedono i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Le Funzioni Fondamentali riferiscono direttamente al Consiglio di Amministrazione mediante adeguate procedure di reporting in cui viene data contezza dell'attività svolta, dei risultati, delle verifiche effettuate e delle eventuali raccomandazioni. Per svolgere tale compito hanno libero accesso alle attività esternalizzate,

alle strutture aziendali e a tutte le informazioni pertinenti, incluse le informazioni utili a verificare l'adeguatezza dei controlli svolti sulle Funzioni eventualmente esternalizzate. Atteso quanto precede, la potenziale attribuzione della Funzione di Revisione Interna e della Funzione di Gestione dei Rischi del Fondo alle analoghe Funzioni Fondamentali dell'Impresa Promotrice risulta coerente con la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del Fondo e, nel rispetto del principio di separatezza tra funzioni operative e fondamentali, ne viene garantita l'indipendenza, l'autonomia e l'obiettività di giudizio. Le Funzioni Fondamentali collaborano tra di loro per l'espletamento dei rispettivi compiti inerenti al Fondo ed assicurano un'adeguata collaborazione, anche informativa, nei confronti del Collegio Sindacale.

Il titolare di ciascuna Funzione presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione un Piano di attività per la relativa approvazione in cui sono indicati gli interventi che intende eseguire. Il Piano di attività è basato su un'analisi metodica dei rischi che tenga conto di tutte le attività e dell'intero sistema di governo societario del Fondo, nonché degli sviluppi attesi delle attività e delle innovazioni e comprende tutte le attività significative che sono riviste entro un periodo di tempo ragionevole. Inoltre, tiene conto delle carenze eventualmente riscontrate nelle verifiche precedenti e di eventuali nuovi rischi identificati. Qualora necessario, il titolare di ciascuna Funzione può predisporre attività e verifiche non previste nel Piano di attività. Le variazioni significative al Piano sono soggette all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il titolare di ciascuna Funzione presenta, almeno annualmente o comunque quando ritenuto necessario, una Relazione al Consiglio di Amministrazione, in coerenza con il Piano di attività, sull'attività svolta e le verifiche compiute, le valutazioni effettuate, i risultati emersi, le criticità, le carenze rilevate e le raccomandazioni formulate per la loro rimozione, nonché sullo stato e sulle tempistiche di implementazione degli interventi migliorativi. Un compito comune alle Funzioni Fondamentali è quello descritto dall'articolo 5-bis comma 5 D.lgs. n. 252/2005 che consiste nella comunicazione alla Covip delle situazioni problematiche riscontrate nello svolgimento della propria attività qualora le stesse non abbiano trovato, come dovrebbero, soluzione all'interno del Fondo stesso. Resta inoltre fermo l'obbligo di segnalare con urgenza all'Organo Amministrativo, al Direttore Generale e all'Organo di Controllo le situazioni di particolare gravità. Si precisa inoltre che per l'esercizio della vigilanza, la Covip può richiedere, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del D. Lgs. n. 252/2005, in qualsiasi momento, ai titolari delle Funzioni Fondamentali di fornire, per quanto di rispettiva competenza, informazioni e valutazioni su qualsiasi questione relativa al Fondo, nonché la trasmissione di dati e documenti. La Covip può altresì, in base al successivo comma 4 lettera a) del medesimo articolo 19, convocare presso di sé i titolari delle Funzioni Fondamentali.

La Funzione di Gestione dei Rischi è parte integrante del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi del Fondo, nell'ambito del quale realizza controlli di secondo livello.

La Politica della Funzione di Gestione dei Rischi, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, stabilisce gli obiettivi, i ruoli, le responsabilità, i compiti e le modalità operative assegnati alla Funzione, nonché la frequenza della reportistica agli Organi del Fondo ed alle Funzioni aziendali interessate.

In generale, i principali obiettivi della Funzione sono:

- concorrere alla definizione della Politica di gestione dei rischi in conformità con la normativa applicabile e migliorare il processo di gestione dei rischi;
- curare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi sulla base di una visione organica di tutti i rischi cui il Fondo è esposto, anche con riferimento agli interessi degli aderenti e dei beneficiari;
- diffondere la cultura di gestione del rischio;
- realizzare la valutazione interna dei rischi;
- monitorare i rischi del Fondo;
- predisporre opportuna reportistica nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

La Politica della Funzione di Gestione dei Rischi definisce i requisiti di idoneità e disciplina i principi che guidano l'attività della Funzione; la Politica di gestione dei rischi del Fondo delinea il processo di gestione dei rischi, definisce la mappa dei rischi e fornisce le linee guida in materia di valutazione interna dei rischi. La Politica di Gestione dei Rischi disciplina, in particolare:

- le caratteristiche e i principi generali del processo di gestione dei rischi, il quale è articolato nelle macro-fasi di identificazione, valutazione, monitoraggio, trattamento e reporting;
- i ruoli e le responsabilità in materia di gestione dei rischi, con riferimento agli Organi Sociali, alle Funzioni Fondamentali e alle Funzioni operative (c.d. Risk Owner). Nel presente ambito rilevano le Politiche delle Funzioni Fondamentali adottate dal Fondo, alle quali si rimanda;
- le fattispecie di rischio applicabili, le quali sono mappate, classificate e analizzate:
 - dalla prospettiva degli aderenti e beneficiari, al fine della tutela degli interessi degli stessi, considerando i processi operativi e le attività svolte per la gestione del Fondo;
 - in modalità look through (i.e. "in trasparenza") con riferimento alla solvibilità dell'impresa emittente le polizze di assicurazione o le forme e/o prodotti previdenziali del Fondo;
- le metodologie di gestione dei rischi e i relativi metodi di misurazione che riguardano, in particolare, l'Operational Risk Assessment e la Valutazione Interna dei Rischi che include analisi di what-if e di scenario, stress test e analisi di sensitivity;
- il sistema di reporting interno che, in particolare, prevede flussi informativi:
 - dall'alto riguardanti le comunicazioni da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo alle Funzioni Fondamentali e operative (es. politiche di governance);
 - dal basso per quelli destinati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale e predisposti, in particolare, dalle Funzioni Fondamentali e dal Direttore Generale;

- trasversali attinenti ai flussi informativi tra le Funzioni Fondamentali e le Funzioni operative nonché il Direttore Generale.

La Funzione di Revisione Interna è parte integrante del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nell'ambito del quale realizza controlli di terzo livello. La Politica di Revisione Interna, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, stabilisce gli obiettivi, i poteri, le responsabilità e le principali attività della Funzione, descrivendo inoltre i principi metodologici dell'attività di audit, nonché la frequenza della reportistica agli Organi del Fondo ed alle Funzioni aziendali interessate. La Politica descrive, in particolare:

- le responsabilità della Funzione che comprendono il monitoraggio dell'efficacia, dell'efficienza e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo societario. Questo include:
 - la correttezza dei processi gestionali e l'efficacia e l'efficienza delle procedure organizzative;
 - la regolarità e la funzionalità dei flussi informativi tra settori aziendali;
 - l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità affinché non sia inficiata la qualità delle informazioni sulle quali il vertice aziendale basa le proprie decisioni;
 - la rispondenza dei processi amministrativo contabili a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità;
 - l'efficacia dei controlli svolti sulle attività esternalizzate.
- il ruolo, il collocamento organizzativo e le modalità attraverso le quali sono garantite l'indipendenza della funzione e l'obiettività degli incaricati;
- i requisiti di idoneità del Titolare della Funzione e le modalità operative della Funzione. In particolare, sono descritte le fasi del ciclo di audit e le modalità di presentazione al Consiglio di Amministrazione del Piano annuale e della Relazione annuale sulle attività della funzione Internal Audit;
- i principali flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Direttore Generale e la Funzione di Gestione dei Rischi del Fondo.

4. Funzioni operative

Il Fondo ha affidato in outsourcing le attività inerenti alla gestione a beneficio dei propri Aderenti.

In particolare, le attività esternalizzate ad Eurovita S.p.A. attengono alla gestione del ciclo attivo-passivo e sono le seguenti:

- gestione delle anagrafiche;
- gestione delle adesioni e della relativa contribuzione;
- gestione delle richieste di liquidazione;

- gestione dei reclami e delle richieste di informazioni;

Le attività di gestione svolte da Eurovita S.p.A., in nome e per conto del Fondo, sono a titolo gratuito. Le attività vengono espletate dalle competenti Funzioni aziendali dell'Impresa Promotrice, a tempo parziale, nell'ambito delle proprie mansioni lavorative, e sono richiamate nel funzioni gramma di Eurovita S.p.A..

Inoltre l'Impresa Promotrice svolge a favore del Fondo:

- attività di consulenza legale e fiscale in merito agli adempimenti a carico del Fondo;
- adempimenti di carattere societario, quali l'organizzazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli iscritti;
- attuazione del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.

Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi, in accordo con quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 3 del D. Lgs. n. 252/2005 e previa autorizzazione della Covip, si realizza attraverso i titolari delle Funzioni Fondamentali di Eurovita S.p.A.. In particolare, la Funzione di Revisione Interna e la Funzione di Gestione dei Rischi del Fondo sono state affidate ai titolari delle rispettive funzioni dell'Impresa Promotrice, attraverso dei contratti di esternalizzazione.

Il ricorso alle Funzioni Fondamentali di Eurovita S.p.A. consente di cogliere le opportune sinergie, far leva su *best-practice* e strumenti, nonché competenze ed esperienze pluriennali conformi alla normativa sovranazionale, nazionale e regolamentare applicabile a Eurovita S.p.A. che, pur essendo più ampia, è sostanzialmente analoga a quella applicabile al Fondo.

Non è prevista l'istituzione di una Funzione Attuariale, atteso che i rischi biometrici sono coperti da Eurovita S.p.A. la quale, come unico gestore assicurativo delle polizze stipulate dal Fondo, garantisce al medesimo la prestazione contrattuale, assumendosi i rischi connessi all'eventuale insufficienza delle riserve rispetto ai premi ricevuti. A tale proposito, il Fondo ha comunque facoltà di richiedere a Eurovita S.p.A. informazioni attuariali riguardo le polizze in cui sono investiti i contributi degli aderenti, sufficientemente dettagliate per consentire una valutazione dei rischi connessi.

All'outsourcer professionale operante nel settore della previdenza complementare Previnet S.p.A., mediante contratto di esternalizzazione, sono affidate le funzioni amministrative e contabili di:

- rendicontazione periodica;
- calcolo ed erogazione delle prestazioni quali liquidazioni (anticipazioni e riscatti), trasferimenti in ingresso e in uscita delle posizioni previdenziali, incluso il compimento di tutti gli adempimenti a carattere fiscale connessi a dette attività;

- invio delle segnalazioni statistiche all'Autorità di Vigilanza;
- tenuta della contabilità e redazione del Bilancio.

5. Politica di remunerazione

In conformità alla normativa vigente, i Fondi si dotano di una sana Politica di Remunerazione di tutte le persone che amministrano effettivamente il Fondo, dei componenti dell'Organo di Controllo, di coloro che svolgono Funzioni Fondamentali e delle altre categorie di personale le cui attività hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio del Fondo.

In particolare, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, di cui all'allegato 13 del CCNL dei dipendenti di imprese di assicurazione, che prevede che le spese di gestione del Fondo siano a carico dell'Impresa Promotrice dalla quale dipendono i lavoratori/lavoratrici iscritti, le attività di gestione svolte da Eurovita S.p.A. in nome e per conto del Fondo, sono a titolo gratuito.

A titolo gratuito è anche lo svolgimento degli incarichi negli Organi Sociali previsti dalla normativa pro tempore vigente, ove svolti da dipendenti o dirigenti del Gruppo Eurovita.

Gli incarichi degli organi sociali affidati a soggetti non dipendenti del Gruppo Eurovita possono essere svolti anche a titolo oneroso.

Le attività svolte da Previnet S.p.A. in nome e per conto del Fondo, sono a titolo oneroso come lo sono pure le Funzioni Fondamentali (Funzione di Gestione dei Rischi e Funzione di Revisione Interna) affidate ad Eurovita S.p.A.. L'esternalizzazione è regolata da formale contratto.